

STATUTO

LA LUMACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODENA MO VIALE VIRGILIO 58/M

Numero REA: MO - 193185

Codice fiscale: 00896390366

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-06-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "C" al Rep. 54962/18547

STATUTO
TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita una Società Cooperativa Sociale con la denominazione di:

"LA LUMACA Società Cooperativa Sociale"

abbreviabile in La Lumaca Soc. Coop. Sociale; essa ha sede in Modena, all'indirizzo risultante dagli atti depositati presso il competente Registro delle Imprese.

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Il domicilio di ogni socio per i suoi rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art. 2

La Cooperativa ha la durata fino al 6/07/2129, come già risulta dagli atti precedentemente depositati presso il competente Registro delle Imprese, e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociale e mutualistico, i soci, all'atto dell'ammissione, ed in relazione alla attività lavorativa da svolgere, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge per le diverse tipologie contrattuali.

La Cooperativa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed ha per scopo, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale in materia con particolare riferimento alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, lo svolgimento di attività di carattere socio-assistenziale, riabilitativo, e terapeutico, sanitario, educativo, culturale e formativo comprese attività complementari ed accessorie per l'espletamento dei servizi offerti a favore di persone fisiche e soggetti pubblici o privati, diversi da persone fisiche, anche con l'utilizzo delle prestazioni gratuite e volontarie offerte eventualmente da enti o persone.

La cooperativa intende inoltre essere soggetto attivo per promuovere e partecipare a tutte le attività sociali, culturali, assistenziali, previdenziali e mutualistiche atte a favorire lo sviluppo del mutuo aiuto e della solidarietà.

La Cooperativa aderisce, tra le altre, alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue e alle Leghe cooperative e mutue territoriali nella cui giurisdizione ha la propria Sede sociale. Su delibera del Consiglio d'Amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di Categoria, alle Associazioni Cooperative provinciali e regionali nonché ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio, fra queste sono comprese altre centrali cooperative nazionali od europee.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 4

La Cooperativa ha per oggetto:

- l'organizzazione di attività educative e ricreative a favore dell'infanzia, di attività assistenziali educative e ricreative a favore della comunità con particolare riguardo ai minori, agli anziani e a chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno e/o di emarginazione;
 - la gestione in forma diretta o indiretta di strutture per minori e adulti di natura didattico assistenziale;
 - la gestione di nidi, scuole d'infanzia, centri di gioco, ludoteche, centri estivi ed educativi ed ogni altra tipologia di servizio sia continuativa che temporanea volta alla educazione ed assistenza della prima infanzia e minori in genere;
 - la gestione di attività complementari all'insegnamento e all'integrazione degli alunni nei nidi d'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, che sia di ausilio alla didattica dell'insegnamento istituzionale e del programma della stessa, compreso il coordinamento pedagogico;
 - la gestione di servizi di assistenza pre-scolastica e post-scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, centri educativi polifunzionali, centri giovani, servizi di supporto alla scuola, servizi per la riduzione dell'abbandono scolastico;
 - la progettazione e gestione di centri e servizi di educazione alla sostenibilità, centri di riciclo creativo, laboratori scolastici di varia tipologia (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, laboratori scientifici, creativi, artistici, musicali, teatrali), escursioni e visite guidate, conferenze, docenze, eventi quali workshop, seminari, convegni e mostre, corsi e altri servizi connessi e/o complementari quali campagne educative di comunicazione ed informazione ambientale al fine di un corretto rapporto tra uomo, imprese, enti e ambiente per la promozione umana, tutoraggi, uffici stampa, pubbliche relazioni realizzati al fine di diffondere la cultura ambientale ed educativa rivolte al mondo della scuola e nei confronti della comunità in genere e con particolare riguardo ai minori e alle persone in stato di disagio;
 - la progettazione e gestione di attività educative rivolte agli adulti finalizzate a favorire la diffusione ed estensione delle conoscenze, l'acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro o alla vita sociale, il pieno sviluppo della personalità dei cittadini con particolare riferimento al rapporto con l'ambiente, il territorio e le risorse;
 - l'esercizio, nell'ambito dei servizi socio-sanitari, educativi e assistenziali, di attività idonee a rimuovere gli ostacoli che inibiscono lo sviluppo delle potenzialità e delle risorse della personalità attraverso interventi interdisciplinari basati sulle scienze psicologiche, sociologiche, pedagogiche e mediche;
 - la gestione di servizi di assistenza, accompagnamento, trasporto e simili per bambini, anziani, infermi, handicappati e soggetti in stato di bisogno;
 - l'organizzazione e la gestione, direttamente o indirettamente, di servizi di assistenza di base, educativa e riabilitativa, anche in forma domiciliare, a persone anziane, degenti, handicappati fisici e psichici, a persone anche minori in stato di disagio, nonché l'istituzione e la gestione di servizi accessori e complementari a tali attività;
 - la fornitura di tutti gli articoli, nonché ausili e materiali atti ed idonei alla realizzazione dell'oggetto sociale;
 - l'organizzazione di corsi, lezioni, dibattiti e conferenze per favorire l'educazione di ambito extra-scolastico, la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento personale o professionale, al fine di elevare il grado di conoscenza ed il grado delle prestazioni.
- La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraelencate, necessaria oppure utile alla realizzazione degli scopi sociali tra cui il trasporto di materiali sia in conto proprio che in modalità conto terzi.
- La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) stipulare contratti, convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, partecipare ad appalti indetti da privati, dallo Stato, Province, Comuni, Enti locali; assumere servizi inerenti l'oggetto sociale;

b) assumere interessenze, azioni e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

c) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata anche cooperative, oltre che a Consorzi con o senza personalità giuridica, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;

d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideius-sori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dalla assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle disposizioni definite dall'art. 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia") e relativi provvedimenti di attuazione. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e/o il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 Legge 31 Gennaio 1992 n. 59;

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento a aziendale, ai sensi degli art. 5 e 6 Legge 31 Gennaio 1992 n. 59.

La Società può svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi tutti sopra elencati.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5

Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano arti, mestieri o attività attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e, che, per la loro attitudine, capacità effettiva di lavoro e specializzazione professionale possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. L'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Sono soci cooperatori coloro che:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno.

Possono essere soci cooperatori della cooperativa anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività svolte dalle cooperative sociali ed enti ed associazioni che perseguono finalità solidaristiche conformi agli scopi delle cooperative sociali.

E' consentita la presenza di soci volontari nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2 della legge 08/11/1981, n. 381 e del successivo articolo 6 (sei).

ART. 6

I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei precedenti commi 3 e 4.

Art. 7

Il Consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di amministrazione, in conformità a quanto previsto da apposito regolamento stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- L'importo della quota sociale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art.19, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di emissione degli strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle Assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione dell'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in Assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di amministrazione della Cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2545 bis del codice civile. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, comunque non superiore a 5 anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art.8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 13.

Art. 8

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo, né superiore, al limite massimo fissato dalla legge, nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci entro i limiti di legge;
- c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di attività della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro da instaurare con la cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari. In alternativa a quanto indicato nella presente lettera, i soci volontari dovranno indicare che intendono essere ammessi a tale categoria di soci;
- e) se persona giuridica, la domanda dovrà inoltre contenere l'estratto della delibera di adesione dell'organo competente e il proprio statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate nel successivo art. 10, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci cooperatori o a quella speciale dei soci cooperatori in formazione o in inserimento prevista dall'art.7 del presente statuto.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato; essa diventerà operativa e verrà annotata nel libro soci nel momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. In caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 9

Periodicamente l'assemblea potrà fissare l'importo minimo di capitale sociale da sottoscrivere da ogni socio cooperatore in misura tale, comunque, da non costituire ostacolo alla ammissione di nuovi soci.

Nella determinazione delle modalità, dei termini e degli importi dovrà tenersi conto delle esigenze dei soci obbligati e della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione potrà in ogni tempo deliberare riduzioni della prima rata e dilazioni ulteriori su istanza di Soci comprovatamente bisognosi.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a) al versamento della quota sociale sottoscritta con le modalità e nei termini stabiliti dal successivo art. 30;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, come previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 in materia di soci speciali, i soci cooperatori hanno diritto:

- a) al voto deliberativo nelle Assemblee;
- b) alla nomina attiva e passiva delle cariche sociali;
- c) ad ogni altro beneficio loro spettante in base allo statuto, ai regolamenti interni, alle delibere sociali ed alle leggi;
- d) di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre il diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di propria fiducia. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 10

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali e svolgono una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti attività concorrenti, o di esercitare in proprio o avere interesse dirette in imprese con attività identiche o affini a quelle esercitate dalla cooperativa, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Tale divieto non opera nei confronti dei soci volontari.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE

Art. 11

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato, autonomo o in altra forma sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

L'eventuale domanda di recesso deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa mediante lettera raccomandata, anche consegnata a mano; spetta comunque al Consiglio di Amministrazione constatare entro 60 giorni dalla co-

municazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio cooperatore:

- 1) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché inadempienze delle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
- 2) che senza giustificato motivo si rifiuti, benché formalmente richiesto, di partecipare alle attività dell'impresa sociale, ovunque essa abbia sedi lavorative;
- 3) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nel pagamento di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- 4) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 10, senza autorizzazione preventiva del Consiglio di amministrazione e che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- 5) il cui rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto con licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- 6) il cui rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- 7) che si sia dimesso o abbia comunque risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;
- 8) il cui rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo;
- 9) che nell'esercizio della propria attività commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.;
- 10) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;
- 11) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
- 12) che venga sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o fallimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

E' fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale danno. Qualora non sia determinato l'ammontare del danno, la Società potrà trattenere la quota sociale fino alla liquidazione del danno stesso.

Art. 14

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure raccomandata a mano.

Alla deliberazione di recesso e di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salva, in caso di esclusione e in relazione alla particolarità del caso, la diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione.

Salvo diversa inderogabile competenza, le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate al previo tentativo di conciliazione, regolato dall'art. 47.1) del presente statuto e, successivamente, in caso di mancato conciliazione, alla decisione dell'apposito Collegio arbitrale, secondo quanto previsto dall'art. 47.2) del presente statuto. I soci cooperatori che intenderanno reclamare contro i menzionati prov-

vedimenti del Consiglio di Amministrazione dovranno ricorrere al tentativo di conciliazione, a pena decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 15

I soci cooperatori receduti ed esclusi e i liquidatori delle società socie hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versato e di quelli ad essi eventualmente attribuite a titolo di ristorno, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore al valore nominale della quota sociale effettivamente versata ed eventualmente rivalutata ai sensi dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido nonché del rimborso di eventuali danni materiali arrecati e delle eventuali sanzioni e penali deliberate a loro carico, deve essere effettuato entro i 180 giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La liquidazione della frazione della quota attribuita a titolo di ristorno può essere effettuata in più rate, in un massimo di 5 anni, unitamente agli interessi legali ai sensi dell'art. 2535 c.c., ultimo comma.

Art. 16

In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, entro i 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Art. 17

I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso della quota sociale entro e non oltre 5 anni dalla scadenza del termine di 180 giorni indicato rispettivamente nei precedenti articoli e 15 (quindici) e 16 (sedici).

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota sociale, atto notorio, o dichiarazione sostitutiva prevista dalla legge, dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Le quote sociali per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a riserva legale.

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO E RISTORNO DEI SOCI COOPERATORI

Art. 18

Le tipologie e gli ulteriori rapporti instaurati con i soci, le prestazioni di lavoro, il trattamento economico e normativo applicabile e i relativi effetti sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Il regolamento definisce inoltre:

- 1 l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci e con il restante personale, dipendente e collaboratore;
- 2 le ragioni in presenza delle quali il consiglio di amministrazione può deliberare la sospensione o riduzione delle prestazioni lavorative del socio, ed i relativi effetti;
- 3 i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte;
- 4 il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge.

Per i soci volontari, che prestano gratuitamente la loro attività, valgono le disposizioni dell'art. 2 della L. 381/91.

Art. 19

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione dei ristorni ai soci cooperatori, proporzionalmente alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative effettuate a favore della Cooperativa, in conformità ai criteri stabiliti nell'apposito regolamento e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente statuto.

Il ristorno potrà essere attribuito:

- 1 mediante corresponsione ai soci a titolo di integrazione delle retribuzioni medesime;
- 2 mediante aumento della quota sociale, anche in deroga all'art. 2525 c.c.;
- 3 mediante emissione dei titoli di cui agli artt. 4 e 5 della L. 31/1/92 n. 59.

TITOLO VI

SOCI SOVVENTORI

Art. 20

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Possono essere ammessi quali soci sovventori le persone fisiche, le persone giuridiche, altri enti, società e soggetti diversi.

Art. 21

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, del valore di Euro 25,00

Detti conferimenti costituiscono il Fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Art. 22

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea dei soci in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. A tal fine il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso inutilmente il predetto termine il socio sarà libero di vendere all'acquirente indicato.

Art. 23

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con apposita deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci con la quale devono essere stabiliti:

- 1 l'importo complessivo dell'emissione;
- 2 il diritto di partecipazione all'utile dell'esercizio e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo assegnato ai soci cooperatori;
- 3 l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al precedente art. 22 del presente statuto;
- 4 l'eventuale esclusione o limitazione del diritto di opzione sulle azioni emesse, motivata dal Consiglio di amministrazione;
- 5 le modalità di attribuzione del diritto di voto;
- 6 le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 24

A ciascun socio sovventore potrà essere attribuito un numero di voti differenziato in relazione ai conferimenti apportati, mai superiore a 5, secondo quanto stabilito dalla delibera di emissione.

Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto a un solo voto quale socio cooperatore.

Ai soci sovventori persone fisiche e ai rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche può essere riservata la nomina di almeno un amministratore e di un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa, con la delibera di emissione delle azioni. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci sovventori. La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni di sovvenzione può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

In caso di riduzione del capitale in conseguenza di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori, dopo la riduzione del capitale conferito dai soci cooperatori.

Inoltre, in caso di scioglimento della Cooperativa, alle azioni di sovvenzione spetta il diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Art. 25

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile ai soci sovventori è attribuito il diritto di recesso quando sia decorso il periodo minimo di 3 anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso ovvero stabilire un periodo maggiore.

In questi casi, come nel caso di scioglimento della Cooperativa, il rimborso delle azioni dovrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutata ai sensi dell'art. 7, comma 2° della Legge 59/1992 e dopo avere detratto le eventuali perdite gravanti sul fondo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferibilità delle azioni.

AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Art. 26

Con delibera dell'Assemblea ordinaria, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della L. 31/1/1992 n. 59 e dall'art. 4 del presente statuto.

In tal caso la Cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare complessivamente non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili e il valore del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso i competenti Uffici.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 25,00.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà ai lavoratori dipendenti e ai soci cooperatori, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di 2 punti percentuali rispetto ai dividendi dei soci cooperatori.

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni e quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni e quote.

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposita delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci con la quale verranno stabiliti in particolare:

- 1 l'importo complessivo dell'emissione;
- 2 la sua eventuale durata minima o le modalità con cui può essere esercitata la facoltà di recesso;
- 3 le modalità di esercizio del diritto di opzione da parte dei soci cooperatori e lavoratori della Cooperativa a norma dell'art. 5, comma 5, della Legge n. 59/92;
- 4 i compiti attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini della emissione delle azioni.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa è attribuita la facoltà di recesso, che potrà essere esercitato quando sia decorso il periodo minimo di 3 anni dalla data di iscrizione nel libro dei soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la facoltà di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, così come in caso di scioglimento della Cooperativa, il rimborso delle azioni dovrà avvenire esclusivamente al valore nominale, dopo aver detratto le perdite.

I possessori delle azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- 1 al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e i termini previsti dal regolamento di emissione;
- 2 all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per l'Assemblea ordinaria dei soci, viene convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Per partecipare alle Assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno 2 giorni prima della data fissata per l'Assemblea presso la sede sociale.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e nomina il rappresentante comune.

Il rappresentante comune può esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle delibere delle assemblee e chiederne estratti; può assistere alle Assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO

Art. 27

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- 1 l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- 2 le modalità di circolazione;

3 i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

4 il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

In ogni caso, la remunerazione degli strumenti finanziari di debito sottoscritti dai soci cooperatori non può essere superiore a 2 punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 c.c. , attribuito ai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possessori di strumenti finanziari di debito nonché al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO VIII

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 28

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di cui all'art. 32, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti, nonché le penalità di cui all'art.13 del presente statuto;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da ogni altro fondo o riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, e conseguentemente i soci cooperatori nei limiti delle quote sociali sottoscritte ed i soci sovventori e gli azionisti di partecipazione cooperativa, nei limiti delle azioni nominative rispettivamente sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite fra i soci durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della Cooperativa, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 16/12/1977 n°904.

Il patrimonio sociale, ad eccezione delle quote sociali, delle azioni dei soci sovventori e degli azionisti di partecipazione cooperativa, rimborsabili nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto per i casi di recesso e di esclusione da socio, non è mai ripartibile fra i soci.

Art. 29

Il capitale sociale, in considerazione del carattere cooperativo della società, non è determinato in un ammontare prestabilito.

Esso è costituito:

- a) dalle quote dei soci cooperatori, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;
- b) dai fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale formati dai conferimenti dei soci sovventori di cui al precedente titolo VI;
- c) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa di cui all'art. 26.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c.

Art. 30

Il versamento del capitale sottoscritto deve essere effettuato, anche ratealmente, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea nei modi e nei termini fissati periodicamente dal Consiglio di Amministrazione, per le quote dei soci cooperatori, e secondo quanto stabilito dall'Assemblea, per le altre categorie di azioni.

Art. 31

Le quote sociali dei soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di

Amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art. 32

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza, nonché dalla relazione al bilancio, nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutarî e mutualistici, in conformità con il carattere cooperativo della società, anche nei suoi risvolti sociali, nonché le ragioni delle decisioni assunte per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori.

Nella nota integrativa al bilancio gli amministratori evidenziano separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche e documentano la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c., tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'art. 111 septies R.D. 30 marzo 1942 n. 318.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 19, eventualmente ratificando lo stanziamento operato dagli amministratori e, successivamente, sulla distribuzione degli utili netti annuali, destinandoli:

- a) a riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della legge 16 Dicembre 1977 n. 904;
- b) una quota pari al 3% (tre per cento) ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992;
- c) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori e sovventori, ai sensi e nei limiti contemplati dall'art. 7 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992;
- d) ad eventuale dividendo ai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici, di cui all'art. 2514 c.c., rispetto al capitale effettivamente versato;
- e) ad eventuale dividendo ai soci sovventori e agli azionisti di partecipazione cooperativa, nei limiti e con le modalità stabilite rispettivamente dagli artt. 23 e 26 del presente statuto, in conformità a quanto disposto dall'art. 2514, lett. b) c.c.;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera d) dell'art. 28, mai divisibili tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della Legge 16 Dicembre 1977 n. 904.

Il dividendo di cui al punto d) sarà accreditato, salvo contraria delibera dell'assemblea, ai singoli soci in aumento della loro quota sociale sino al massimale consentito dalle leggi vigenti.

L'assemblea che approva il bilancio può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni del comma precedente, la totalità dei residui attivi annuali, al netto comunque della quota pari al 3% (tre per cento) da devolversi ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).

Le riserve di cui alle lettere a) ed f) non sono mai divisibili fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della Legge 16 dicembre 1977 n. 904 e successive eventuali modificazioni.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

Art. 33

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 34

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, da inviarsi con lettera raccomandata, anche a mano, o con altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, da parte di ciascun socio avente diritto al voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione sugli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 35

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo, la proposta di riparto del residuo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina degli amministratori;
- 3) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, e, ove richiesto, del soggetto incaricato della revisione legale;
- 4) delibera, all'occorrenza un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci ai fini della soluzione della crisi;
- 5) delibera la erogazione di trattamenti economici ulteriori in base a quanto previsto nel regolamento interno ai sensi delle disposizioni di legge;
- 6) delibera, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- 7) definisce un regolamento interno sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori, sui criteri, condizioni e modalità e sui trattamenti economici;
- 8) determina la misura delle eventuali medaglie di presenza da corrispondersi agli amministratori, per la loro attività collegiale, e il compenso dei Sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale;
- 9) approva i regolamenti interni previsti dal presente Statuto, con le maggioranze richieste per le assemblee straordinarie;
- 10) delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale;
- 11) delibera l'aumento della quota minima di capitale sociale da sottoscrivere da ogni socio;
- 12) delibera sull'eventuale erogazione del ritorno ai sensi dell'art. 19 del presente statuto;
- 13) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 4 (quattro) del presente statuto, approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio gli stati di attuazione, previo

parere dell'Assemblea speciale dei possessori di "Azioni" di partecipazione cooperativa;

14) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni, qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci cooperatori e soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;

- 1) sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;
- 2) sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa;
- 3) sulla emissione delle azioni di sovvenzione, di partecipazione cooperativa e sugli strumenti di debito, ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del titolo VI del presente statuto;
- 4) in ogni altra materia attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori, nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Art. 36

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea tanto ordinaria che straordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sulla modifica del presente statuto, sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 37

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

Le elezioni delle cariche sociali sono fatte a maggioranza relativa.

Art. 38

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori e dai soci sovventori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni, che non siano in mora nei versamenti delle quote e/o azioni sottoscritte.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta. A ciascun socio sovventore può essere attribuito un numero di voto differenziato in relazione ai conferimenti apportati, mai superiore a 5 (cinque), secondo quanto stabilito dalla delibera di emissione dei titoli.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla stessa categoria di socio cooperatore o sovventore, non amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un altro socio. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale della Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

La Lega Nazionale delle Cooperative, la sua Associazione Nazionale di categoria e le Associazioni Cooperative provinciali e regionali cui la Cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Art. 39

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore più anziano di età.

L'Assemblea nomina un Segretario e, quando occorreranno, almeno due scrutatori.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e deve indicare: la data dell'Assemblea; l'identità e il numero dei soci partecipanti (anche mediante allegato); le modalità e i risultati delle votazioni; l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti (anche mediante allegato); su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 40

Il Consiglio di Amministrazione si compone da n. 3 a n. 9 consiglieri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori nonché tra i mandatari delle persone giuridiche soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni, secondo le decisioni di volta in volta prese dalla Assemblea che ne fissa il numero.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili, secondo le norme tempo per tempo vigenti.

Il loro mandato è gratuito, salva diversa determinazione dell'Assemblea dei soci.

In ogni caso, gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2381, co. 4, c.c., e i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo, ove nominati, riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, con la periodicità di 90 giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi o consegnarsi a mano non meno di tre giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti, a mezzo di comunicazione tele-

grafica o fax, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci ed amministratori oppure loro parenti od affini fino al terzo grado.

A parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di voto segreto la parità comporta la reiezione della proposta.

Art. 41

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Spetta, pertanto, fra l'altro e a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale. Fra gli altri acquisire appalti, vendere, acquistare, permutare beni o diritti mobiliari o immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni o mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti, cambiari e cartolari in genere; concorrere a gare di appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- f) conferire nei limiti di legge mandati e procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare i Direttori dei lavori o un Direttore generale e/o i preposti a settori di attività determinandone le funzioni, mansioni, responsabilità, limiti, e la retribuzione;
- g) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni, le attribuzioni, le retribuzioni;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci nonché le eventuali sanzioni;
- i) deliberare l'adesione a consorzi ed altri enti e società nonché designare le persone che dovranno partecipare alle assemblee ed altri organi di tali enti;
- m) deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'art. 4 del presente statuto e determinarne il tasso di remunerazione;
- n) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni di legge e del presente statuto, siano riservati alla assemblea generale.

In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, il Consiglio di Amministrazione relaziona sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 42

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C. nell'ambito della medesima categoria di soci alla quale apparteneva il consigliere da sostituire.

IL PRESIDENTE

Art. 43

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, nei limiti di legge, al Vice Presidente o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Art. 44

Ove si verificassero i presupposti di legge, di cui all'art. 2543, co. 1, c.c. la Cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea. L'Assemblea potrà comunque provvedere alla nomina del Collegio sindacale anche qualora ciò non sia obbligatorio per legge.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Art. 45

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I Sindaci relazionano in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio sindacale a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

Art. 46

Il revisore o la società incaricata della revisione legale dei conti, anche mediante scambio di informazioni con il Collegio sindacale:

- esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
- verifica nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Il conferimento, la durata, la revoca, le dimissioni dall'incarico di revisione legale dei conti, nonché lo scioglimento dal relativo contratto sono disciplinati dall'art. 13 del D.Lgs. 27/1/2010 n. 39.

Il revisore legale dei conti o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del mandato i requisiti di cui all'art. 2409-quinquies, primo comma c.c. o quelli

tempo per tempo vigenti. In difetto, essi sono ineleggibili o decadono di diritto dall'incarico. In caso di decadenza del soggetto incaricato della revisione legale, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina del sostituto.

Ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 2409 bis c.c., l'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art 47

Salvo diversa inderogabile competenza:

47.1) tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società e ciascuno socio, ovvero tra i soci medesimi, in materia di recesso ed esclusione, nonché su questioni attinenti all'applicazione, esecuzione ed interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, nei regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi sociali e/o, più in generale, nell'esercizio dell'attività sociale, purché concernenti diritti disponibili, dovranno essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Modena, cui le parti si riportano, che deve essere esperito a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o comunque di piena conoscenza del provvedimento oggetto del reclamo.

E' espressamente convenuto che ogni informazione relativa allo svolgimento della conciliazione, tra cui l'eventuale proposta del conciliatore e tutte le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto ad essa sono assolutamente riservate e non potranno essere in alcun modo utilizzate nell'eventuale procedura avviata a seguito dell'insuccesso della conciliazione.

Il verbale di mancata conciliazione redatto dal conciliatore in caso di insuccesso della conciliazione darà atto unicamente dei nominativi delle parti intervenute e dell'insuccesso della conciliazione, senza fornire ulteriori elementi o dettagli in merito alla stessa.

Il Regolamento del Servizio di Conciliazione a cui si fa riferimento nella fattispecie prima menzionata è quello vigente al momento dell'avvio della procedura.

Ogni controversia non definita nei termini del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista al comma precedente sarà deferita alla decisione del Collegio Arbitrale composto nei modi di cui infra, da esperirsi a pena di decadenza entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione o comunque di conoscenza dell'esito negativo del tentativo di conciliazione.

47.2) Al suddetto Collegio Arbitrale e sulla base degli stessi criteri e modalità è altresì demandata la risoluzione di qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la cooperativa in merito allo svolgimento ed alla risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Il Collegio Arbitrale è composto da 3 (tre) membri nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Modena, il quale provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio.

Ove il soggetto designato non provveda entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta inviata per raccomandata a.r., la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente in ragione del luogo ove ha sede legale la Cooperativa.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la Cooperativa.

Gli arbitri decideranno, entro 60 giorni dalla nomina, quali amichevoli compositori, senza vincoli di forma, ex aequo et bono con lodo irrituale avente efficacia contrattuale per le parti, le quali si impegnano ora per allora ad attenersi alla decisione arbitrale, a considerarla per loro direttamente vincolante ed a darvi immediata esecuzione.

Il compenso degli arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del lodo.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 5/2003.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 48

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, osservate le disposizioni di legge.

Art. 49

In caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci cooperatori, dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, delle eventuali attribuzioni a titolo di rivalutazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 59/92, o a titolo di ristorno, nonché delle azioni di partecipazione cooperativa, oltre ai dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione previsti dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 50

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente alla approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

TITOLO XII

CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Art. 51

La Cooperativa osserva, ai sensi dell'art. 2514 c.c., le seguenti clausole mutualistiche:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento delle società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 52

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

F.TO BAGNI MASSIMO

F.TO MAURIZIO ZIVIERI (L.S.)

Certifico io sottoscritto Dr. Maurizio Zivieri, Notaio in Modena, che la presente copia su supporto informatico è conforme all' originale cartaceo firmato a norma di legge e conservato ai miei atti.
Si rilascia ad uso Registro delle Imprese di Modena.
Modena, 7 giugno 2016
F.TO MAURIZIO ZIVIERI NOTAIO
Si rilascia in esenzione da bollo ai sensi di legge.
FIRMA DIGITALE